

Thiene, 6 maggio 2020

CIRCOLARE MENSILE - MAGGIO 2020

Indice

O	Registratore telematico nella fase di sospensione dell'attività	2
O	Aggiornato il nuovo modello di Dichiarazioni d'intento	2
J	Cessioni intracomunitarie: documentazione a prova del trasporto in altro Stato membro UE	3
O	Bando per rimborso spese per l'acquisto di DPI	4
O	Mutui "prima casa" nel decreto "Cura Italia"	4
O	Sospensione dei termini per i benefici "prima casa"	5
	Interventi sugli immobili strumentali: non rileva la titolarità dell'immobile	
J	Esclusa l'applicazione della proroga per i termini di accertame fine anno	
O	I benefici premiali degli ISA per il periodo d'imposta 2019	6
J	II finanziamento soci: postergazione e rinuncia con l'emergenza Covid-19	7
O	La clausola che regola l'evento di forza maggiore nei contratti in corso	8
σ	Proroga di 6 mesi dei termini di realizzazione degli investimenti per le imprese beneficiare della Nuova Sabatini	9
O	Servizio di consultazione delle e-fatture ancora possibile	10
O	Dichiarazione precompilata 2020 disponibile dal 5 maggio	10
O	SCADENZIARIO – MAGGIO 2020	11



O Registratore telematico nella fase di sospensione dell'attività

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in una FAQ pubblicata il 13 marzo scorso, che nei giorni di chiusura dell'attività commerciale, anche nel caso di chiusura forzata come quella a cui si sta assistendo per la situazione di emergenza legata al coronavirus, il registratore telematico non memorizzerà né trasmetterà alcuna informazione all'Amministrazione finanziaria senza effettuare alcuna comunicazione ulteriore. Infatti, sarà il registratore stesso che, al momento della riapertura dell'esercizio e, alla prima trasmissione, comunicherà automaticamente il periodo di inattività.

In alternativa, l'esercente (o il suo intermediario delegato) può accedere al portale Fatture e Corrispettivi e - attraverso l'apposita funzionalità - modificare lo "stato" del registratore telematico da "IN SERVIZIO" a "FUORI SERVIZIO": sarà lo stesso registratore che, al momento della sua riaccensione e alla prima chiusura di cassa il giorno della riapertura, imposterà automaticamente il suo "stato" da "FUORI SERVIZIO" a "IN SERVIZIO".

Diverso è il caso dei soggetti passivi che, avendo registrato, nel 2018, un volume d'affari non superiore a 400.000 euro, si trovano ancora nel periodo semestrale di "moratoria" e non hanno ancora adottato il Registratore telematico. Tali operatori, che sino al prossimo 30 giugno 2020, trasmettono i dati dei corrispettivi telematici entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, possono adottare la c.d. "soluzione transitoria"; ovvero, non occorrerà trasmettere anche gli importi ("a zero") delle giornate di chiusura, ma soltanto quelli annotati, per il periodo di attività, sul registro dei corrispettivi.

O Aggiornato il nuovo modello di Dichiarazioni d'intento

Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 96911/2020 è stato aggiornato il modello di dichiarazione d'intento. Il vecchio modello era utilizzabile fino al 27.04.2020.

Tale nuovo modello differisce dal precedente per il solo fatto di non riportare più i campi nei quali l'esportatore abituale attribuiva un numero ed una data al documento.

La nuova disciplina sul tema prevede fra l'altro:

- l'eliminazione dell'obbligo, in capo all'esportatore abituale, di consegnare al fornitore la lettera d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;



- la soppressione dell'obbligo di numerazione progressiva e annotazione in apposito registro;
- la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'imposta (fermo restando il versamento della stessa), per il fornitore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA, senza aver prima riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intendo all'Agenzia delle Entrate da parte dell'esportatore abituale.

A tal riguardo, è stato precisato che a decorrere dal **2 marzo 2020**, le informazioni relative alle dichiarazioni d'intento trasmesse dagli esportatori abituali all'Agenzia delle Entrate sono rese disponibili ai fornitori nel proprio "Cassetto fiscale".

Per quanto attiene il regime sanzionatorio, lo stesso dispone che il riscontro della dichiarazione di intento deve avvenire prima della cessione di beni o della prestazione di servizi, e quindi non è sufficiente il riscontro prima della fatturazione. Per poter attestare il momento in cui il fornitore ha riscontrato la dichiarazione d'intento nel "Cassetto fiscale" e verificare che il riscontro della stessa sia avvenuto prima della cessione di beni (risultante da DDT) o della prestazioni di servizi, l'Amministrazione finanziaria ha introdotto una nuova funzionalità mediante la quale, all'apertura della singola dichiarazione d'intento, sul file PDF che si genera, compare l'identificativo della persona che ha eseguito la richiesta e la data della richiesta di visualizzazione.

Cessioni intracomunitarie: documentazione a prova del trasporto in altro Stato membro UE

Con la risposta all'interpello n. 117 del 23.04.2020, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso quale documentazione rilevante per comprovare la non imponibilità Iva della cessione franco magazzino (trasporto a cura dell'acquirente) dall'Italia verso altro Stato membro la compresenza di: fattura di vendita, CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (in mancanza della firma del cessionario, CMR integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione), documentazione bancaria attestante il pagamento della merce, dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione, elenchi Intrastat.

L'Agenzia ha chiarito che tali documenti possono "costituire prova dell'avvenuta cessione a condizione che: 1) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l'operazione a cui si



riferiscono; 2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat".

O Bando per rimborso spese per l'acquisto di DPI

Invitalia ha pubblicato un bando rivolto alle aziende che vogliono chiedere un rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di DPI, finalizzati al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'agevolazione è riconosciuta a tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese e rimborsa l'acquisto di mascherine, guanti, dispositivi di protezione oculare, indumenti di protezione quali tute e/o camici, calzari, cuffie e copricapi, dispositivi di rilevazione della temperatura corporea, detergenti e soluzioni disinfettanti.

Il bando seguirà 3 fasi:

- la prenotazione del rimborso deve essere inviata dall'11 al 18 maggio 2020 attraverso uno sportello informatico dedicato;
- Invitalia pubblicherà l'elenco delle prenotazioni ammesse a presentare domanda di rimborso e quelle non risultate ammissibili;
- 3. le imprese ammesse presenteranno **domanda di rimborso** dalle ore 10:00 del 26 maggio 2020 alle ore 17:00 dell'11 giungo 2020 con apposita procedura informatica.

Per saperne di più visita il sito https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/emergenza-coronavirus/impresa-sicura.

Mutui "prima casa" nel decreto "Cura Italia"

La legge 27/2020, di conversione del decreto "Cura Italia" (D.L. 18/2020), ha esteso la possibilità di richiedere il "congelamento" delle rate del mutuo "prima casa", innalzando la soglia dei contratti di mutuo che potranno usufruire del Fondo Gasparrini da 250.000 a 400.000 euro. Inoltre:

- ha previsto la possibilità di accesso anche a coloro i quali hanno usufruito del Fondo di garanzia per la "prima casa";
- consente la sospensione per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto (quindi, fino quindi al 9.01.2021) anche nelle ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.



Sospensione dei termini per i benefici"prima casa"

Con le conseguenze del Coronavirus, il rispetto dei termini necessari a salvaguardare il beneficio fiscale associato alla prima casa si è reso complicato, se non impossibile.

Per far fronte a tale difficoltà il Decreto Liquidità ha sospeso per 313 giorni, ovvero dal 23.02.2020 al 31.12.2020, i termini previsti dalla normativa in tema di agevolazione per l'acquisto "prima casa" in tutti i casi in cui si tratti di termini entro i quali il contribuente deve tenere un comportamento attivo. Un esempio in tal senso lo si riscontra nell'obbligo di trasferire la residenza nel Comune ove la "prima casa" è ubicata nel termine di 18 mesi dalla data del rogito. Se il termine di 18 mesi decorreva alla data del 23.02.2020, il decorso del termine riprenderà il 1.01.2021.

Diversamente, rimane fermo a 5 anni dalla data del contratto di acquisto il termine entro il quale (se non si riacquista un'altra abitazione entro i successivi 12 mesi) non è possibile cedere l'abitazione senza perdere i vantaggi fiscali usufruiti.

Interventi sugli immobili strumentali: non rileva la titolarità dell'immobile

Per far fronte alle strategie di prevenzione nei luoghi di lavoro a seguito dell'emergenza da Coronavirus, potrebbe essere necessario implementare importanti e costosi interventi sugli immobili.

Nella maggior parte delle situazioni gli interventi saranno realizzati dall'utilizzatore del locale (il quale teoricamente non avrebbe titolo giuridico per sostenere la spesa), sia per l'urgenza con cui occorrerà metterli in atto, sia perché necessari alla sua attività professionale o d'impresa.

In tal senso la Cassazione afferma che tali oneri si configurano come pienamente deducibili e l'Iva addebitata in fattura risulta detraibile anche per l'utilizzatore dell'immobile, senza rilevare chi è effettivamente il proprietario dell'immobile.

Esclusa l'applicazione della proroga per i termini di accertamento di fine anno

La legge di conversione n. 27/2020, con riferimento ai termini di **decadenza e prescrizione** delle attività degli enti impositori, ha previsto la modifica di quanto contenuto





nel D.L. 18/2020 (Cura Italia), optando per la cancellazione della proroga di due anni dei termini di accertamento.

Nella versione originaria, infatti, si prevedeva la proroga fino al 31 dicembre 2022 dei termini di accertamento in scadenza nel corso del 2020. La proroga avrebbe interessato sia gli accertamenti **infrannuali** in scadenza nel 2020, quanto gli accertamenti per imposte dirette e IVA per il periodo d'imposta **2015** (2014 in caso di omessa dichiarazione).

I benefici premiali degli ISA per il periodo d'imposta 2019

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate son stati definiti i "punteggi" per accedere al regime premiale degli ISA per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Infatti, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, può essere riconosciuta al contribuente una serie di benefici. Nel dettaglio:

- ai fini **Iva**, il raggiungimento di un livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8** per il periodo d'imposta 2019 consente:
 - la compensazione orizzontale "libera" (senza visto di conformità) del credito
 lva (annuale 2020 o trimestrale 2021) fino ad euro 50.000 annui,
 - rimborso del credito Iva annuale 2020 o trimestrale 2021 "libero" (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui.

Sul fronte **redditi**, il raggiungimento di un risultato almeno **pari ad 8** per il periodo d'imposta 2019, consentirà l'esonero dall'apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale, per utilizzare in compensazione crediti IRES/IRPEF ed IRAP fino ad euro 20.000 annui, maturati nel periodo d'imposta 2019. Tali benefici sono riconosciuti anche a quei contribuenti che presentano un livello di affidabilità fiscale complessivo **almeno pari a 8,5** calcolato come **media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019;

 ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta
 2019 (o con livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli



ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019) è riconosciuta l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle **società non operative** per il periodo d'imposta 2019;

- sono esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2019 (o con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato come sopra descritto);
- con riferimento al periodo d'imposta 2019, i contribuenti con un livello di affidabilità
 almeno pari a 8 per il medesimo periodo d'imposta potranno godere della
 riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- con un livello di affidabilità almeno pari a 9 (o almeno pari a 9, calcolato sulla media semplice dei livelli ISA per i periodi d'imposta 2018 e 2019) e a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato, è prevista l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex. art. 38 D.P.R. 600/73.

Nel provvedimento viene ricordato che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo d'imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, potranno accedere ai benefici premiali se:

- applicano gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione degli ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.

Il finanziamento soci: postergazione e rinuncia con l'emergenza Covid-19

Il D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità) dispone che i finanziamenti effettuati a favore delle società fino al 31.12.2020 non sono assoggettati al meccanismo della **postergazione** rispetto ai debiti degli altri creditori, anche se chiesti a rimborso dopo il 31.12.2020.

In ipotesi in cui, invece, è stato chiesto ai soci, per far fronte al calo di fatturato dovuto all'emergenza Covid-19, di **rinunciare** alla restituzione dei finanziamenti effettuati o da effettuare a favore della società per rafforzarne la posizione finanziaria, si ricorda che tale rinuncia dovrà essere formalizzata attraverso una comunicazione scritta inviata dal socio alla società, in modo da determinarne con certezza la data. Dal punto di vista contabile, si



dovrà procedere con l'eliminazione del debito verso i soci, aumentando una voce di patrimonio netto (ad esempio capitale sociale, riserve, versamenti a copertura perdite).

La clausola che regola l'evento di forza maggiore nei contratti in corso

La Camera di Commercio Internazionale e Confindustria nella Guida "Covid-19 e impossibilità di adempiere: cosa fare?" raccomandano alle imprese di esaminare tutti i contratti in corso per verificare qual è il termine per adempiere alle proprie obbligazioni e se è presente una clausola che regola espressamente le conseguenze del verificarsi di un evento di forza maggiore, come l'emergenza epidemiologica Covid-19.

Secondo le indicazioni riportate è opportuno verificare il contenuto della clausola che regola gli eventi di forza maggiore e capire quali eventi siano coperti dalla previsione.

Attenzione che, anche nel caso in cui non si faccia espresso riferimento alla pandemia, la clausola potrebbe comunque menzionare eventi affini o utilizzare espressioni generali e quindi applicabili.

In secondo luogo, è opportuno controllare quali siano le modalità di notifica dell'evento alla controparte verificando:

- se è previsto un termine, che potrebbe essere indicato in modo puntuale o con formule generiche, quali "without delay" or "within a reasonable time" (in questo caso, la notifica va fatta senza indugio e il più tempestivamente possibile);
- se è richiesto l'uso di specifiche forme;
- se occorre allegare documentazione ulteriore, come, ad esempio, la dichiarazione della Camera di Commercio attestante la sussistenza della causa di forza maggiore. Si ricorda, infatti, che per le imprese italiane, la possibilità di ottenere tale dichiarazione è stata prevista dal MISE e la richiesta, per molte CCIAA, può essere inoltrata attraverso l'applicativo Cert'ò di Infocamere, selezionando la pratica "richiesta visti e autorizzazioni".

La prova dell'impossibilità di adempiere dovrà essere fornita con dichiarazione della CCIAA oppure provando la pandemia (o l'adozione di misure di contenimento), ma occorre anche dimostrare che l'evento ha impedito l'esecuzione della prestazione e che è stato attuato ogni ragionevole sforzo per evitare l'inadempimento e limitare le conseguenze dell'evento impeditivo.





Infine, nella Guida viene precisato che l'esclusione dalla responsabilità per forza maggiore riguarda i contratti in essere al momento della diffusione del coronavirus, per i quali il Covid-19 ha rappresentato un imprevisto, ma non opererà per i contratti non ancora conclusi o conclusi successivamente all'emergenza. Per quest'ultimi sarebbe opportuno ripartire il rischio delle conseguenze del Covid-19 tra le parti, regolando eventuali ritardi, inadempimenti e rinegoziazioni del contratto qualora l'emergenza dovesse protrarsi.

Nel caso in cui non dovesse essere presente nel contratto una clausola di forza maggiore, occorrerà guardare alla legge applicabile a quel preciso contratto e verificare la disciplina della forza maggiore secondo tale legge. Nei contratti regolamentati da legge italiana, le disposizioni di riferimento sono quelle contenute negli art. 1256, 1463 e 1474 del Codice civile, cui si aggiunge l'art. 91, comma 1, del D.L. 18/2020 (Cura Italia).

Proroga di 6 mesi dei termini di realizzazione degli investimenti per le imprese beneficiare della Nuova Sabatini

In considerazione sia della carenza di liquidità, sia dei ritardi dei fornitori, che hanno causato difficoltà oggettive alle imprese nel realizzare, nei termini, l'investimento pianificato, il Mise ha disposto una **proroga di 6 mesi** a favore delle imprese beneficiarie dello strumento agevolativo "**Nuova sabatini**". La proroga riguarda:

- il termine per la conclusione degli investimenti pianificati, ordinariamente fissato in
 12 mesi dalla data della stipula del finanziamento;
- il termine per la trasmissione al Mise della dichiarazione di ultimazione investimento (DUI), ordinariamente fissato in 60 giorni a decorre dal termine ultimo di conclusione dell'investimento;
- il termine per la trasmissione al Mise della richiesta unica di erogazione (RU), ordinariamente fissato in 120 giorni dal termine di conclusione dell'investimento.

La proroga è riconosciuta esclusivamente alle operazioni agevolate per le quali il periodo di 12 mesi per la realizzazione degli investimenti, decorrente dalla data di stipula del contratto di finanziamento, includa almeno un giorno del periodo di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, compreso tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020.

Il differimento avverrà per un numero di giorni pari a quelli compresi tra il 23.02.2020 e il termine ordinariamente previsto.



METHA STUDIO ASSOCIATO
VIA DEL TERZIARIO 21 | 36016 THIENE (VI)
C.F. - P.IVA 02421440245
TEL. 0445 801010 | FAX 0445 801011
STUDIO@METHASTUDIO.IT | WWW.METHASTUDIO.IT

Non è necessario l'invio di specifica richiesta al Mise, ma l'ottenimento della proroga dei 6 mesi verrà riconosciuto d'ufficio.

Servizio di consultazione delle e-fatture ancora possibile

Con il provvedimento del 4 maggio 2020 n. 185115, l'Agenzia delle Entrate ha ampliato il termine per aderire al servizio di **consultazione** e acquisizione delle stesse, fissandolo al **30 settembre 2020**.

Chi decidesse di non operare tale scelta non avrebbe più la possibilità di reperire le proprie e-fatture emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019.

Sarà comunque possibile aderire al servizio successivamente al 30 settembre 2020, ma saranno consultabili solamente le fatture emesse e ricevute, a mezzo SdI, dal giorno successivo a quello in cui l'adesione risulta attestata dall'Agenzia.

Dichiarazione precompilata 2020 disponibiledal 5 maggio

Con il provvedimento n. 183002 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di accesso per il 2020 alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati. Le disposizioni applicabili sono, in linea generale, le stesse dello scorso anno, fatto salvo il differimento della messa a disposizione della dichiarazione precompilata dal 15 aprile al **5 maggio 2020**.

Il 730/2020 precompilato potrà essere accettato, modificato o integrato ed inviato direttamente via web dal contribuente al partire dal **14 maggio 2020**.

A Vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali saluti.

Metha Studio Associato



SCADENZIARIO – MAGGIO 2020

18/05/2020 Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Ritenute alla fonte su redditi di collaborazione a progetto

Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Ritenute alla fonte su provvigioni

Contributi INPS Artigiani e Commercianti

Liquidazione Iva mensile – aprile 2020 (salvo differimenti emergenza "Coronavirus", si veda circolare dello Studio del 10.04.2020 "Decreto Liquidità")

Liquidazione Iva Trimestrale – 1° Trimetre 2020 (salvo differimenti emergenza "Coronavirus", si veda circolare dello Studio del 10.04.2020 "Decreto Liquidità")

Versamento 3° rata del saldo IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale (salvo applicazione proroga "Coronavirus")

20/05/2020 Contributi Enasarco – 1° trimestre 2020 (salvo differimenti emergenza

"Coronavirus", si veda circolare dello Studio del 10.04.2020 "Decreto

Liquidità")

25/05/2020 Modello Intrastat mensili – aprile 2020 (possibilità di presentazione entro

30/06/2020)

1/06/2020 Comunicazione liquidazione periodica IVA – I trimestre 2020 (possibilità di

presentazione entro 30/06/2020)

Rateizzazione Avvisi bonari

Saldo e Stralcio – pagamento rata scaduta il 31.03.2020

Rottamazione Ter – pagamento rata scaduta il 28.02.2020 e rata del 31.05.2020

